

Partecipate tenute a presentare piani valutazione del rischio aziendale e di risanamento

Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza da Covid-19 sui bilanci delle società di capitale, tra cui quelle a partecipazione pubblica, l'[art. 6 del D.L. n. 23/2020](#) ha stabilito che, dal **9 aprile al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 2020, non si applicano** per le Spa gli artt. 2446, co. 2 e 3, e 2447, e per le Srl gli artt. 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale al di sotto del limite legale. Inoltre, per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale secondo gli artt. 2484, co. 1, punto 4, e 2545-duodecies del codice civile. Non è immediatamente chiaro, tuttavia, il perimetro temporale a cui riferire le fattispecie antecedenti al 9 aprile che incidono sul patrimonio sociale e che fanno scattare la sterilizzazione delle norme in tema di ricapitalizzazione/ricostituzione del capitale. Dalla lettura della relazione illustrativa e della relazione tecnica al [Decreto Liquidità](#) è certo il riferimento a quanto, sebbene precedente, sta producendo o produrrà i suoi effetti nel 2020. A supporto di questa lettura, oltre al fatto che le aziende, finché l'emergenza sarà in atto, non possono avviare procedimenti di crisi, vi è il contenuto degli articoli del codice civile che obbligano gli amministratori a rendere conto all'assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione al bilancio d'esercizio, sospendendo l'obbligo per l'assemblea o il consiglio di sorveglianza di ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate del 2018 se queste, entro l'esercizio successivo, non risultano diminuite a meno di un terzo del capitale sociale.

Inoltre, è **sospeso fino al 31 dicembre 2020** l'obbligo per gli amministratori e i sindaci o per il consiglio di sorveglianza di chiedere al tribunale, in mancanza dell'attivazione dell'organo deliberativo, che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. **Rimane**, invece, efficace la norma in materia di disclosure, per cui permane l'obbligo per gli amministratori o il consiglio di gestione e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza, di convocare l'assemblea e di presentare la relazione sulla situazione patrimoniale.

Per le società a partecipazione pubblica non è prevista alcuna sospensione degli articoli del [D.Lgs. n. 175/2016](#). Esse quindi, ai sensi dell'art. 6, co. 2, devono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario, da presentare annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. Al manifestarsi della crisi occorre redigere e approvare un piano di risanamento aziendale coerente con i tempi che si stanno attraversando e che confluisca all'interno del piano industriale e del business plan della società, salvaguardandone la continuità aziendale. «La mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile» (co. 3 e 4, [art. 14 del Tusp](#)).